

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 514

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale

(Parere ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 31 maggio e 22 giugno 2005)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in materia di trasformazione dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 23 agosto 2004, n. 226, nell'anticipare al 1° gennaio 2005 la sospensione del servizio obbligatorio di leva ha istituito, a decorrere dalla stessa data, due categorie di personale di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica – i volontari in ferma prefissata di un anno e in ferma quadriennale – da arruolare in sostituzione del personale di leva.

La legge in parola ha delineato i tratti fondamentali della disciplina in materia di reclutamento e avanzamento dei volontari in ferma, rinviando la regolamentazione dei profili relativi allo stato giuridico e il conseguente adeguamento delle disposizioni in materia di rapporto d'impiego previste dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, a disposizioni legislative delegate, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi previsti.

In attuazione della delega in parola, è stato predisposto il presente schema di decreto legislativo, composto di quindici articoli e un allegato.

In particolare, l'articolo 1, sostituendo l'**articolo 12** del decreto legislativo n. 215/2001, prevede, al comma 1, la definizione, ai fini dello stesso decreto, della locuzione "volontari in ferma prefissata", con ciò intendendosi, se non specificamente qualificati, tutte le figure di volontari in ferma introdotte dalla legge n. 226/2004 (volontari in ferma prefissata di un anno, in prolungamento della ferma, in rafferma annuale, in ferma prefissata quadriennale e in rafferma biennale); il comma 2 delimita l'ambito temporale del vincolo assunto con la ferma, determinandone la decorrenza giuridica dalla data indicata nel relativo provvedimento adottato dalla Direzione generale del personale militare e la decorrenza economica dalla data di effettiva presentazione al reparto; il comma 3 rinvia alla competenza dei Capi di stato maggiore di Forza armata, di cui alla legge n. 25/1997 e al relativo regolamento di esecuzione in materia di attribuzioni dei vertici militari, l'individuazione delle categorie, specialità, specializzazioni e incarichi da attribuire ai volontari in ferma prefissata; il comma 4 prevede disposizioni in materia di avanzamento al grado superiore; i commi 5 e 6 introducono la disciplina in materia di stato, distinguendo le posizioni del servizio, del congedo illimitato e del congedo assoluto; il comma 7 prevede una norma di chiusura del sistema, rinviando, per quanto non diversamente disciplinato, alle disposizioni in materia di stato e avanzamento dei volontari in servizio permanente.

L'articolo 2, inserendo gli articoli 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies e 12-septies, introduce nel decreto legislativo n. 215/2001 la disciplina relativa ai volontari in ferma prefissata in servizio. In particolare, l'**articolo 12-bis**, dopo aver individuato le posizioni del servizio effettivo e della sospensione precauzionale dal servizio (comma 1), prevede disposizioni in materia di idoneità fisio-psico-attitudinale (comma 2), incompatibilità (commi 3 e 4), obblighi di residenza (commi 5, 6, 7 e 8). L'**articolo 12-ter**, per quanto riguarda l'impiego, a parte le disposizioni comuni (commi 1, primo e secondo periodo, 2, 4 e 5, primo periodo), evidenzia una maggiore caratterizzazione del servizio prestato dai volontari in ferma prefissata quadriennale in ragione della professionalità acquisita durante la ferma prefissata di un anno e delle conseguenti maggiori responsabilità attribuite (comma 1, terzo periodo), prevedendo la durata complessiva del servizio in misura pari a quella del servizio permanente (comma 3), il recupero compensativo per le attività svolte oltre l'orario di servizio (comma 5, secondo periodo), l'eventuale attribuzione del compenso forfettario di impiego e di guardia, a decorrere dal 1° gennaio 2006, al personale impiegato in servizi presidiari, di caserma o di guardia di durata pari o superiore alle ventiquattro ore ovvero in operazioni

militari o esercitazioni caratterizzate da particolari condizioni di impiego continuativo per almeno quarantotto ore, da corrispondere, nell'ambito dei fondi a tal fine destinati, in alternativa al recupero compensativo ovvero agli altri istituti connessi all'orario di lavoro (comma 6), secondo quanto previsto dall'articolo 9 del d.P.R. n. 163 del 2002 ("Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 e al biennio economico 2002-2003"). Lo stesso articolo 12-ter prevede, inoltre, disposizioni riguardanti la libera uscita, i permessi speciali (permesso di assentarsi durante l'orario di servizio, permessi per l'anticipazione o la proroga dell'orario della libera uscita, permessi speciali notturni ovvero per trascorrere fuori sede il fine settimana o le festività infrasettimanali), i giorni considerati festivi (commi 7-10). L'**articolo 12-quater** disciplina la licenza ordinaria, commisurandola alle tipologie di orario di servizio e prevedendo periodi di durata progressivamente maggiore in relazione alla durata delle ferme, nonché disposizioni comuni quanto alle modalità di fruizione. L'**articolo 12-quinquies** disciplina la licenza straordinaria, prevedendo disposizioni in materia di licenza di convalida, per prigionia, per eventi e cause particolari, per gravi motivi. In particolare, per la licenza di convalida, i periodi massimi di temporanea inidoneità al servizio, nonché il trattamento economico da corrispondere nei casi di infermità non dipendente da causa di servizio sono diversificati in relazione alla durata delle ferme. L'**articolo 12-sexies**, in materia di elevazione e aggiornamento culturale, consente la concessione ai volontari in ferma prefissata quadriennale di periodi pari a 150 ore annuali, per frequentare corsi di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero universitari o post-universitari (commi 1 e 2), nonché, ai volontari in rafferma biennale, del congedo per la formazione, da fruire in posizione di licenza straordinaria senza assegni (comma 3). L'**articolo 12-septies** richiama, in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 151/2001.

L'articolo 3, sostituendo l'**articolo 13** del decreto-legislativo n. 215/2001, prevede la disciplina per l'impiego dei volontari che, pur mantenendo l'idoneità al servizio militare incondizionato, hanno tuttavia perso la specifica idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento in seguito a ferite o lesioni riportate in servizio. In particolare, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, già presenti nel decreto legislativo n. 215/2001 (art. 14-bis nel testo originario), sono state inserite in un articolo diverso per farle confluire nell'ambito della disciplina relativa ai volontari in servizio, ai quali si riferiscono; il comma 4 ha semplice funzione di richiamo di disposizioni già applicabili ai volontari in ferma.

L'articolo 4 inserisce nel decreto legislativo n. 215/2001 gli articoli 13-bis, 13-ter e 13-quater. In particolare, l'**articolo 13-bis** prevede la sospensione precauzionale dal servizio nei confronti dei volontari in ferma prefissata che abbiano assunto la qualità di imputati in procedimenti per reati dai quali possa derivare, in caso di condanna, la perdita del grado, nonché nei casi di sottoposizione a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravità. L'**articolo 13-ter** disciplina il collocamento nelle posizioni del congedo illimitato (per scadenza della ferma ovvero a seguito di proscioglimento) e del congedo assoluto (per raggiungimento del quarantacinquesimo anno di età ovvero per permanente inidoneità al servizio militare incondizionato). L'**articolo 13-quater** prevede l'istituzione, per ciascuna Forza armata, del ruolo d'onore, riservato ai volontari in ferma prefissata riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare a causa di particolari mutilazioni o invalidità.

L'articolo 5, sostituendo l'**articolo 14** del decreto legislativo n. 215/2001, detta disposizioni in materia di proscioglimento dalla ferma. Il provvedimento, di competenza della Direzione generale per il personale militare, può essere adottato a seguito di domanda dell'interessato in relazione a particolari motivi ovvero d'autorità nei casi di cui allo stesso articolo 14, i quali attengono alla perdita di taluni requisiti, a situazioni di incompatibilità o a motivi legati al rendimento e alla disciplina ovvero conseguenti alla perdita del grado.

L'articolo 6, sostituendo l'**articolo 14-bis** del decreto legislativo n. 215/2001, prevede i casi di perdita del grado, determinati in relazione a circostanze di particolare rilevanza: perdita della cittadinanza, assunzione di servizio presso Forze armate di Stati esteri non autorizzata, interdizione giudiziale o inabilitazione, irreperibilità accertata, violazione del giuramento o gravi motivi disciplinari ovvero comportamento comunque contrario alle finalità delle Forze armate o alle esigenze di sicurezza dello Stato, sentenza penale di condanna per particolari reati. Nei singoli casi vengono, altresì, previste le condizioni per procedere all'eventuale reintegrazione nel grado.

L'articolo 7 inserisce nel decreto legislativo n. 215/2001 gli articoli 14-ter e 14-quater. L'**articolo 14-ter** prevede che i volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati nei gruppi sportivi possano essere immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente sulla base degli stessi requisiti richiesti all'atto del reclutamento, anche se non coincidenti con i requisiti propri del servizio permanente. L'**articolo 14-quater**, in materia di documentazione di servizio, al comma 1 introduce, in aggiunta a quelli previsti dal DPR n. 213/2002, un nuovo caso di compilazione dei documenti caratteristici dei volontari in ferma prefissata, collegato alla partecipazione alle procedure per la rafferma; il comma 2 prevede la predisposizione da parte dell'amministrazione di un estratto della documentazione di servizio che attesta i titoli acquisiti durante il servizio, al fine di agevolare i volontari che partecipano a concorsi nei quali detti titoli siano valutabili.

L'articolo 8 apporta modifiche all'**articolo 15** del decreto legislativo n. 215/2001 recante disposizioni relative ai volontari in ferma breve. In particolare, vengono modificati il comma 1 e il comma 4, nonché aggiunto il comma 4-quater, che prevedono, rispettivamente, l'estensione ai volontari in ferma breve della disciplina prevista per i volontari in ferma prefissata, i requisiti che i volontari in ferma breve debbono possedere per partecipare ai concorsi straordinari per il reclutamento nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente. In particolare, viene escluso il requisito dell'età massima e, fino all'anno 2010, per i volontari in ferma breve in servizio, viene richiesto, riguardo all'idoneità fisio-psico-attitudinale, il possesso dei coefficienti relativi alle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario previsto per l'arruolamento volontario dalla direttiva tecnica di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, nonché degli ulteriori requisiti fisici richiesti dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958.,

L'articolo 9, inserendo l'**articolo 15-bis** del decreto legislativo n. 215/2001, prevede la possibilità di riammettere alla ferma i volontari precedentemente prosciolti in quanto vincitori di concorsi per il reclutamento in qualità di allievo nei ruoli degli ufficiali o dei sottufficiali delle Forze armate, nei casi in cui perdano la qualità di allievo e non siano scaduti i limiti temporali della ferma prefissata originariamente contratta.

L'articolo 10 modifica l'**articolo 16**, comma 4, del decreto legislativo n. 215/2001, riguardante i volontari che in luogo del servizio di leva hanno contratto la ferma di un anno (categoria ancora presente nelle Forze armate), rendendo espliciti i rinvii previsti dalla stessa disposizione nell'originaria formulazione, non più attuali a causa delle modifiche apportate dal presente decreto.

L'articolo 11 modifica l'**articolo 17**, comma 5, del decreto legislativo n. 215/2001 in materia di crediti formativi riconosciuti dalle università degli studi per attività formative svolte nel corso del servizio, sopprimendo il riferimento alla ferma di uno o cinque anni, in quanto non esaustivo e, parzialmente, non più attuale.

L'articolo 12 modifica l'**articolo 18**, commi 2 e 6, del decreto legislativo n. 215/2001, in materia di riserve di posti, rispettivamente, nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia e nei concorsi pubblici a favore dei volontari in ferma, adeguando le categorie dei soggetti beneficiari.

L'articolo 13 modifica gli **articoli 24, 25 e 26** del decreto legislativo n. 215/2001, al fine di colmare una lacuna della regolamentazione riferita agli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza che determina disparità di trattamento rispetto alle omologhe categorie di ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri. Vengono, pertanto, previsti anche per gli ufficiali ausiliari appartenenti a tale Corpo la possibilità di accedere al servizio permanente attraverso la partecipazione ai concorsi per l'alimentazione dei ruoli speciale e tecnico-logistico-amministrativo e l'applicazione degli incentivi al reclutamento di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 215/2001. L'articolo 24 del decreto legislativo n. 215/2001 viene, altresì, modificato, al comma 6, lettera a), prevedendo un decreto del Ministro della difesa ovvero del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo la rispettiva competenza, per disciplinare le modalità di ammissione degli ufficiali in ferma prefissata alla ulteriore ferma annuale prevista dalla stessa disposizione.

L'articolo 14 aggiunge al decreto legislativo n. 215/2001 l'**allegato 1**, previsto in allegato al presente decreto, che reca il modello per l'attestazione dei titoli conseguiti dai volontari in ferma durante il servizio, di cui all'articolo 14-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 215/2001, inserito dal presente decreto.

L'articolo 15 dispone, infine, l'abrogazione dell'**articolo 19** del decreto legislativo n. 215/2001, riguardante l'età massima per il reclutamento dei volontari di truppa, nonché degli articoli 1, 6, 9, 10, e 11, commi 1, 3, 4 e 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, recante disposizioni relative ai volontari in ferma breve (ripartizione dei volontari in ferma breve, festività, modalità di impiego, trattenimento a domanda dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio e per causa di servizio, licenza straordinaria di convalescenza), da ritenere implicitamente abrogate a seguito della nuova disciplina dettata dal presente provvedimento.

Dall'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, come evidenziato nella relativa relazione tecnica.

In ordine ai contenuti del provvedimento sono state recepite le modifiche suggerite nel parere reso dal Consiglio superiore delle Forze armate, rinviando all'ulteriore decreto legislativo correttivo, previsto dall'articolo 22, comma 3, della legge n. 226/2004, riguardo alle proposte per le quali lo stesso Consiglio superiore ha evidenziato la necessità di un approfondimento.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

a) *Necessità dell'intervento normativo.*

Sulla base della delega conferita al Governo dall'articolo 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226, l'intervento normativo è inteso a completare la disciplina relativa alle categorie di volontari in ferma prefissata, istituite dalla stessa legge, dettando disposizioni in materia di stato e provvedendo, altresì, ad armonizzare la normativa in materia di rapporto d'impiego, di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

b) *Analisi del quadro normativo.*

La legge n. 226 del 2004 ha delineato i tratti fondamentali della disciplina in materia di reclutamento e avanzamento dei volontari in ferma, rinviando la regolamentazione dei profili riguardanti lo stato giuridico a disposizioni legislative delegate, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge, senza ulteriori oneri e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi previsti.

In particolare, la disposizione che conferisce la delega prevede che la disciplina in materia di stato dei volontari in ferma quadriennale sia conforme a quanto previsto per i carabinieri in ferma volontaria. Al riguardo, vengono in rilievo le disposizioni di cui alla legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e alla legge 1° febbraio 1989, n. 53, che disciplinano, tra l'altro, lo stato giuridico dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

Con riguardo agli ambiti della licenza ordinaria, della licenza straordinaria e dei permessi speciali, nonché per gli istituti connessi all'elevazione e aggiornamento culturale, si è tenuto conto dell'evoluzione della disciplina in materia di rapporto di impiego del personale delle Forze armate prevista dai provvedimenti di concertazione, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995, n. 255 del 1999 e n. 163 del 2002.

In materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, nulla è innovato rispetto a quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001.

Con riguardo alle disposizioni in materia di impiego, di cui all'articolo 12-ter, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto, la disciplina proposta evidenzia una maggiore caratterizzazione del servizio prestato dai volontari in ferma prefissata quadriennale in ragione della professionalità acquisita durante la ferma prefissata di un anno e delle conseguenti maggiori responsabilità attribuite.

Si segnala, infine, che talune disposizioni già presenti nel decreto legislativo n. 215 del 2001 vengono riproposte, in base alla materia disciplinata, in articoli diversi, al fine di costruire un testo normativo che sia, per quanto possibile, organico.

c) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Le disposizioni del presente provvedimento incidono direttamente sulle seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 215/2001:

- articolo 12 (Volontari di truppa in ferma prefissata e in rafferma);
- articolo 13 (Licenze e permessi dei volontari di truppa in ferma prefissata e in rafferma);
- articolo 14 (Licenza straordinaria dei volontari di truppa in ferma prefissata e in rafferma);
- articolo 14-bis (Impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio);
- articolo 15 (Volontari di truppa in ferma breve e in rafferma);

- articolo 16 (Volontari di truppa in ferma annuale di cui all'art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, e dalla legge 18 giugno 1999, n. 186;
- articolo 17 (Formazione professionale, inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi);
- articolo 18 (Riserve di posti per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve);
- articolo 19 (Età massima per il reclutamento dei volontari di truppa).

Viene, inoltre, prevista l'abrogazione espressa dei seguenti articoli del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, recante disposizioni relative ai volontari in ferma breve:

- articolo 1 (Ripartizione dei volontari in ferma breve);
- articolo 6 (Festività);
- articolo 9 (Modalità di impiego);
- articolo 10 (Trattenimento a domanda dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio e per causa di servizio);
- articolo 11, commi 1, 3, 4 e 6 (Licenza straordinaria di convalescenza).

Le disposizioni in parola risultano, infatti, implicitamente abrogate dalle disposizioni del presente decreto, in virtù dell'estensione ai volontari in ferma breve della nuova disciplina dettata in materia (cfr. art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 215 del 2001, come modificato dal presente decreto).

d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Trattandosi di disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate, di esclusiva competenza, sulla base del Trattato dell'Unione europea, degli ordinamenti interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni del disegno di legge con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, essendo la materia attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.

f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

E' stata verificata positivamente la coerenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

1. Elementi di drafting e linguaggio normativo

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

La definizione di "stato di volontario in ferma prefissata" prevista dall'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 215 del 2001, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto è coerente con le analoghe definizioni riferite agli ufficiali (art.1 della legge n.113 del 1954), ai sottufficiali (art. 1 della legge n. 599 del 1954), ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri (art.1 della legge n. 1168 del 1961).

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Le modificazioni di disposizioni vigenti introdotte dal provvedimento sono effettuate con il ricorso alla tecnica della novella legislativa.

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'abrogazione implicita di talune disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, per effetto delle previsioni del presente decreto è stata tradotta in abrogazione espressa.

2. Ulteriori elementi

a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal disegno di legge.

b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

In materia di volontari in ferma prefissata delle Forze armate non risultano progetti di legge all'esame del Parlamento.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

a) Destinatari dell'intervento.

Destinatari diretti dell'intervento normativo sono le categorie dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, istituite dalla legge 23 agosto 2004, n. 226, nonché l'Amministrazione della difesa, che ha competenza in materia di personale delle Forze armate.

b) Obiettivi e risultati attesi.

Obiettivo del progetto è completare la disciplina dei volontari in ferma prefissata prevista dalla legge n. 226 del 2004.

Dalla sua attuazione si attende il conseguimento di soddisfacenti livelli di efficienza delle Forze armate, necessari per lo svolgimento dei compiti attribuiti dall'articolo 1 della legge n. 331 del 2000.

c) Impatto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.

Il provvedimento non presenta, per la Difesa, profili problematici di copertura amministrativa in relazione alla necessità di creare nuove strutture organizzative o di modificare quelle esistenti, in quanto le attività oggetto di disciplina sono già svolte dall'amministrazione.

d) Impatto sui destinatari.

L'impatto sui destinatari è valutato potenzialmente positivo, in relazione alla costituzione di un quadro normativo di riferimento certo per quanto attiene ai diritti e ai doveri connessi allo *status* di volontario in ferma prefissata.

RELAZIONE TECNICA

Ai sensi dell'art. 11-ter della legge n. 468/1978 e successive
modificazioni ed integrazioni

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:

- SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
 INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
 INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
 SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
 SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A)Titolo del provvedimento: Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, riguardante la trasformazione dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226.

Sulla base della delega conferita al Governo dall'articolo 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226, l'intervento normativo è inteso a completare la disciplina relativa alle categorie di volontari in ferma prefissata, istituite dalla stessa legge, dettando disposizioni in materia di stato e provvedendo, altresì, ad armonizzare la normativa in materia di rapporto d'impiego, di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

Amministrazione o altro soggetto proponente	Ministero della difesa
Amministrazione competente	Ministero della difesa

C)

TIPOLOGIA DELL'ATTO	NUMERO
Schema Decreto-Legge	
Schema Disegno di Legge	
Atto Parlamentare	
Schema Decreto Legislativo	X
Schema decreto del Presidente della Repubblica	

D)

NUMERO

PROPONENTE

Emendamento			
Subemendamento			

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE

1. Art. 12-bis comma 7

2. Art. 12-bis comma 8

3. Art. 12-ter comma 6

4. Art. 12-quater commi 10 e 11

5. Art. 12-quinquies comma 11

PER LA COPERTURA:

1. Art. _____ comma _____

2. Art. _____ comma _____

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

1. Art. _____ comma _____

2. Art. _____ comma _____

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato

(se «SI» quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

	NO
--	----

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 12-bis comma n.7 _____

“7. La fruizione della mensa e degli alloggi collettivi di servizio è a titolo gratuito.”

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

--	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) **Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.**

C.2) **Metodologia di calcolo.**

e/o

C.3) **Altre modalità di quantificazione e di valutazione.**

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

D) Effetti finanziari: **ASSENTI**

La disposizione è identica a quella prevista per i volontari di truppa in ferma breve, prefissata e in rafferma dall'articolo 12, comma 8 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (come modificato dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116).

Come risulta dai dati di cui agli allegati 10, 12 e 14 della relazione tecnica alla legge n. 226 del 2004 (annesso), il personale destinatario della norma di cui al presente provvedimento (volontari in ferma prefissata di un anno e quadriennali) è in numero inferiore a quello che beneficiava della stessa norma ai sensi del decreto legislativo n. 215/2001 (volontari in ferma breve, prefissata e in rafferma, nonché il residuo personale di leva).

Ai conseguenti oneri si provvede, pertanto, nell'ambito dei relativi capitoli di bilancio già allo scopo dimensionati.

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 12-bis comma n. 8 _____

"8. Ai volontari in ferma prefissata che, comandati in servizio isolato, si trovano nell'impossibilità, attestata dall'autorità che dispone il servizio, di usufruire di infrastrutture militari idonee, sono rimborsate le spese documentate relative ai pasti e al pernottamento in albergo, nei limiti di spesa previsti dalla vigente normativa per i volontari di truppa in servizio permanente."

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

--	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

C.2) Metodologia di calcolo.

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

D) Effetti finanziari: **ASSENTI**

La disposizione si applica con carattere di eccezionalità nei rari casi in cui i volontari comandati in servizio isolato, si trovino nell'impossibilità, attestata dall'autorità che dispone il servizio, di usufruire di infrastrutture militari idonee a fornire vitto e alloggio. Dall'applicazione della disposizione - già prevista dall'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 215/2001 per i volontari in ferma pluriennale e in rafferma e per volontari in ferma breve - non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto le relative spese rientrano tra quelle a carattere giuridicamente discrezionale, previste in appositi capitoli di bilancio che costituiscono per gli Enti fruitori in ogni caso limite assolutamente insuperabile.

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 12-ter comma n. 6

La disposizione è intesa a consentire, a decorrere dal 1° gennaio 2006, la corresponsione del compenso forfetario di impiego e di guardia ai volontari in ferma quadriennale impiegati in servizi presidiari, di caserma o di guardia di durata pari o superiore alle ventiquattro ore ovvero in operazioni militari o esercitazioni caratterizzate da particolari condizioni di impiego continuativo per almeno quarantotto ore, nel limite dei fondi a tal fine destinati.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

--	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

C.2) Metodologia di calcolo.

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

D) Effetti finanziari: **ASSENTI**

L'articolo 9 del d.P.R. n. 163 del 2002 ("Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 e al biennio economico 2002-2003") ha istituito i compensi forfetari di impiego e di guardia, che possono essere corrisposti al personale militare in alternativa al recupero compensativo ovvero agli altri istituti connessi all'orario di lavoro, in presenza di determinate condizioni e nell'ambito delle risorse concretamente disponibili per effetto della ripartizione attuata dal Capo di stato maggiore della difesa..

La disposizione proposta è intesa a riconoscere l'attribuibilità dei compensi in parola ai volontari in ferma quadriennale, nella misura del 70% dell'importo previsto per il grado di primo caporal maggiore, applicando in tal modo il medesimo parametro utilizzato per la determinazione del trattamento economico fondamentale di tale categoria di personale.

Dall'applicazione della disposizione, a decorrere dalla data di prima possibile immissione in servizio dei volontari in parola (anno 2006), non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto le relative spese rientrano tra quelle a carattere giuridicamente discrezionale, previste in appositi capitoli di bilancio che costituiscono per gli Enti fruitori in ogni caso limite assolutamente insuperabile.

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 12-quater commi n. 10 e 11 _____

"10. La revoca della licenza ordinaria per indifferibili esigenze di servizio comporta il diritto al rimborso, sulla base della documentazione fornita, delle spese connesse al mancato viaggio e soggiorno sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e non altrimenti recuperabili.

11. Il richiamo dalla licenza ordinaria per indifferibili esigenze di servizio comporta il diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza non goduto, la corresponsione del trattamento previsto in occasione di servizi isolati fuori sede, nonché il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede ed eventualmente per il ritorno nella località ove il personale fruiva della licenza ordinaria."

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

--	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

C.2) Metodologia di calcolo.

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

D) Effetti finanziari: **ASSENTI**

Le disposizioni in esame si applicano con carattere di eccezionalità nei casi in cui insorgano indifferibili esigenze funzionali/operative, che costringano l'amministrazione a disporre la revoca della licenza ordinaria già concessa e non ancora fruita ovvero il richiamo al reparto di personale in ferma prefissata durante la licenza ordinaria.

Dall'applicazione delle disposizioni - già previste per tutto il personale militare, escluso i dirigenti e i militari di leva, dall'articolo 12, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394. (Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 per il personale delle Forze armate) e dall'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 (Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale delle Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005) - non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto le relative spese rientrano tra quelle a carattere giuridicamente discrezionale, previste in appositi capitoli di bilancio che costituiscono per gli Enti fruitori in ogni caso limite assolutamente insuperabile.

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 12-quinquies comma n. 11 _____

"11. La licenza straordinaria per gravi motivi concessa ai volontari in ferma prefissata impiegati nell'ambito di un contingente militare in missione all'estero comporta il diritto al rimborso delle spese sostenute per i viaggi di andata e ritorno."

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

--	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

C.2) Metodologia di calcolo.

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

D) Effetti finanziari: **ASSENTI**

La disposizione si applica solo nei casi, aventi carattere eccezionale e statisticamente non significativi, in cui il personale, in costanza di missione all'estero, debba fruire di licenza straordinaria in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente o per gravi e documentati motivi familiari.

Dall'applicazione della disposizione - già prevista dall'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 215/2001 per i volontari in ferma pluriennale, in rafferma e in ferma breve e dall'articolo 24, comma 4, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, per i militari soggetti agli obblighi di leva - non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto il relativo capitolo risulta già dimensionato allo scopo, essendo inferiore il numero del personale destinatario della norma di cui al presente provvedimento (volontari in ferma prefissata) rispetto a quello che beneficiava delle norme sopra richiamate (allegati 10, 12 e 14 della relazione tecnica alla legge 226/2004 -annesso).

SEZIONE III
MODALITA' DI COPERTURA UTILIZZATE

A. PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)			

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Fondi speciali

- Tabella A	Ministero _____			
	Ministero _____			
- Tabella B	Ministero _____			
	Ministero _____			
Totale fondi speciali				

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

- Legge _____ articolo _____ comma _____			
- Legge _____ articolo _____ comma _____			
- Legge _____ articolo _____ comma _____			
Totale riduzione autorizzazioni di spesa			

C) Nuove o maggiori entrate

- Legge _____ articolo _____ comma _____			
- Legge _____ articolo _____ comma _____			
- Legge _____ articolo _____ comma _____			
Totale nuove o maggiori entrate			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)			
---------------------------------	--	--	--

B. PER GLI ONERI A CARICO DELLE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI:

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LE ALTRE P.A. (come da Tab. 2)			

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Totale trasferimenti dal Bilancio dello Stato			
--	--	--	--

B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente

-			
-			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

C) Minore spesa per il bilancio dell'Ente

-			
-			
Totale minore spesa per il bilancio dell'Ente			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)			
---------------------------------	--	--	--

SEZIONE IV
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

(La Sezione va compilata a cura dell'Amministrazione proponente, ai sensi dell'art. 11-ter, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni)

Descrizione sintetica

SEZIONE V

EFFETTI FINANZIARI INDOTTI

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGPB)

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Saldo netto da finanziare			
Fabbisogno di cassa del settore statale			
Indebitamento netto			

Note:

TIMBRO DI VERIFICA

DELLA RELAZIONE TECNICA

DATA E FIRMA DEL RAGIONIERE

GENERALE DELLO STATO

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 1°-ter della legge 2 agosto 1978, n. 468

quantificazione oneri positiva negativa
~~capacità finanziarie~~ positiva negativa

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

MAI

4

CASO

2005

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 226, che, nell'anticipare al 1° gennaio 2005 la sospensione del servizio obbligatorio di leva, ha istituito le categorie dei volontari in ferma prefissata di un anno e in ferma prefissata quadriennale e, in particolare, l'articolo 22, che ha delegato il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, al fine di armonizzarne e coordinarne le previsioni con quanto disposto dalla stessa legge;
- VISTO il decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, emanato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, al fine di disciplinare la graduale sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa;
- UDITO il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
- VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta del _____;
- ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del _____;

Sulla proposta del Ministro della difesa, concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Sostituzione dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 215 del 2001)

1. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 12

(Volontari in ferma prefissata)

1. Ai fini del presente decreto, per volontari in ferma prefissata, se non specificamente qualificati, si intendono i volontari in ferma prefissata di un anno, in prolungamento della ferma, in rafferma annuale, in ferma prefissata quadriennale, in rafferma biennale, previsti dalle disposizioni di cui ai capi II e III della legge 23 agosto 2004, n. 226.

2. I volontari in ferma prefissata sono vincolati, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinato. L'ammissione alla ferma ha decorrenza giuridica dalla data indicata nel relativo provvedimento adottato dalla Direzione generale del personale militare e decorrenza economica dalla data di effettiva presentazione al reparto.

3. Le categorie, le specialità, le specializzazioni, nonché gli incarichi relativi ai volontari in ferma prefissata sono individuati dai Capi di stato maggiore di Forza Armata, secondo i rispettivi ordinamenti.

4. Il giudizio di idoneità per l'avanzamento al grado di caporale ovvero di caporal maggiore o gradi corrispondenti, di cui agli articoli 7, comma 2, e 14, comma 2, della legge n. 226 del 2004, che comporta la valutazione delle qualità, capacità e attitudini in rapporto ai compiti da svolgere nel grado superiore, è espresso da una apposita commissione costituita presso ciascun corpo o reparto d'impiego, composta da almeno tre membri nominati dal comandante di corpo. Il grado è conferito dal comandante di corpo.

5. Lo stato di volontario in ferma prefissata è costituito dal complesso dei diritti e dei doveri inerenti alla categoria di appartenenza e al grado posseduto.

6. Le posizioni di stato dei volontari in ferma prefissata sono le seguenti:

- a) servizio;
- b) congedo illimitato;
- c) congedo assoluto.

7. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, ai volontari in ferma prefissata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di stato e avanzamento relative ai volontari di truppa in servizio permanente.”.

ART. 2

(Inserimento degli articoli 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies, 12-septies del decreto legislativo n. 215 del 2001)

1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

“Art. 12-bis

(Volontari in ferma prefissata in servizio)

1. I volontari in ferma prefissata in servizio possono trovarsi in una delle seguenti posizioni:

- a) servizio effettivo;
- b) sospensione precauzionale dal servizio.

2. I volontari in ferma prefissata in servizio debbono mantenere per tutta la durata della ferma l'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, salvo quanto previsto dall'articolo 13. L'accertamento è effettuato con le modalità stabilite da ciascuna Forza armata.

3. I volontari in ferma prefissata in servizio non possono esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, né comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei propri doveri.

4. Al verificarsi di una delle cause di incompatibilità di cui al comma 3, il volontario in ferma prefissata è diffidato dall'amministrazione a porvi fine. Decorsi quindici giorni dalla diffida, se

l'incompatibilità persiste, il militare è prosciolto dalla ferma. L'ottemperanza alla diffida da parte del volontario non preclude l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare.

5. I volontari in ferma prefissata hanno l'obbligo di alloggiare nella località sede di servizio. In relazione alla situazione abitativa locale il comandante di corpo, fatte salve le esigenze di servizio, può autorizzare i volontari in ferma prefissata quadriennale ad alloggiare in località diversa dalla sede di servizio.

6. I volontari in ferma prefissata di un anno hanno l'obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto o di unità navale, salvo autorizzazione del comandante di corpo in relazione alla situazione delle infrastrutture militari.

7. La fruizione della mensa e degli alloggi collettivi di servizio è a titolo gratuito.

8. Ai volontari in ferma prefissata che, comandati in servizio isolato, si trovano nell'impossibilità, attestata dall'autorità che dispone il servizio, di usufruire di infrastrutture militari idonee, sono rimborsate le spese documentate relative ai pasti e al pernottamento in albergo, nei limiti di spesa previsti dalla vigente normativa per i volontari di truppa in servizio permanente.

Art. 12-ter

(Impiego, libera uscita, permessi speciali, giorni festivi)

1. I volontari in ferma prefissata seguono l'iter formativo stabilito dalla Forza armata di appartenenza e sono impiegati in attività operative e addestrative nell'ambito delle unità dell'Esercito, della Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica, nonché negli enti interforze, sia sul territorio nazionale sia all'estero, in ragione dell'anzianità di servizio e della professionalità acquisita. Non è precluso l'impiego dei volontari in ferma prefissata presso stabilimenti militari di pena con sede nel luogo di nascita o di residenza precedente all'arruolamento. I volontari in ferma prefissata quadriennale e in rafferma biennale sono prioritariamente impiegati in attività operative che possono comportare responsabilità di comando di piccoli nuclei di personale.

2. I volontari in ferma prefissata sono impiegati secondo le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti, prevedendo turni di riposo per l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio, disciplinati da apposita normativa di Forza armata.

3. I volontari in ferma prefissata quadriennale sono impiegati per periodi di tempo complessivamente pari a quelli dei volontari in servizio permanente, salve le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti.

4. I periodi di tempo dedicati all'espletamento delle attività di carattere personale, ancorché disciplinati dall'orario di servizio, non sono computati nell'attività di lavoro giornaliera effettivamente svolta.

5. I servizi di guardia presidiari e di caserma, anche non armati, sono disciplinati prevedendo appositi turni di riposo. Se effettuati dai volontari in ferma quadriennale oltre il normale orario di servizio, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al recupero della festività ovvero della giornata non lavorativa se effettuati in tali giornate.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e con effetto dall'entrata in vigore del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2006-2009, ai volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere attribuiti, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate, i

compensi di cui all'articolo 9, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti e con le modalità dallo stesso stabiliti, in misura pari al 70% dell'importo previsto per il grado di 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti.

7. Compatibilmente con le esigenze di servizio, può essere concesso ai volontari in ferma prefissata, che ne facciano richiesta in tempo utile, il permesso di assentarsi durante l'orario di servizio per brevi periodi, di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero ed entro il limite complessivo di 36 ore nel corso dell'anno di ferma. I permessi concessi devono essere recuperati entro il mese successivo a quello nel quale sono state fruiti, secondo le disposizioni del comandante di corpo o di reparto, ovvero possono essere detratti dalle ore di recupero compensativo.

8. I volontari in ferma prefissata che utilizzano gli alloggiamenti di reparto o di unità navale fruiscono della libera uscita secondo turni e orari stabiliti dalle disposizioni vigenti per ciascuna Forza armata e resi pubblici nell'ambito di ciascuna unità mediante affissione all'albo del reparto.

9. Ai volontari in ferma prefissata che ne facciano richiesta motivata, salvo improrogabili esigenze di servizio o procedimenti disciplinari in corso, possono essere concessi:

- a) permessi per l'anticipazione o la proroga dell'orario della libera uscita;
- b) permessi speciali notturni;
- c) permessi speciali per trascorrere fuori della sede il fine settimana o le festività infrasettimanali, con decorrenza dal termine delle attività dell'ultimo giorno lavorativo della settimana o precedente la festività.

10. Sono considerati giorni festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali agli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se cade in giorno feriale.

Art. 12-quater (Licenza ordinaria)

1. I volontari in ferma prefissata in servizio hanno diritto, in ogni anno di servizio, a un periodo di licenza ordinaria, durante il quale spetta la normale retribuzione, escluse le indennità che non sono corrisposte per dodici mensilità. La durata della licenza ordinaria è la seguente:

a) se l'orario settimanale di servizio è distribuito su un periodo di sei giorni:

- 1) ventotto giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale;
- 2) trenta giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata quadriennale;
- 3) trentadue giorni lavorativi, per i volontari in rafferma biennale;

b) se l'orario settimanale di servizio è distribuito su un periodo di cinque giorni:

- 1) ventiquattro giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale;
- 2) ventisei giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata quadriennale;
- 3) ventotto giorni lavorativi, per i volontari in rafferma biennale.

2. Se l'orario settimanale di servizio è distribuito su periodi rispettivamente maggiori o minori di quelli di cui al comma 1, lettere a) e b), la durata della licenza ordinaria di cui ai numeri 1, 2 e 3 delle stesse lettere a) e b) del comma 1 è, rispettivamente, aumentata ovvero diminuita di quattro giorni per ogni giorno del periodo in più o in meno.

3. I periodi di licenza ordinaria di cui ai commi 1 e 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

4. I periodi di licenza ordinaria sono maturati in proporzione ai dodicesimi di anno di servizio prestato. Le frazioni di mese superiori a quindici giorni sono considerate come mese intero nei seguenti casi:

- a) nei riguardi dei volontari ammessi al prolungamento della ferma ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226;
- b) nei riguardi dei volontari in ferma quadriennale e in rafferma biennale, quando il primo ovvero l'ultimo anno della ferma non coincidono con l'anno solare;
- c) nei riguardi dei volontari prosciolti dalla ferma.

5. L'assenza per infermità, anche se protratta per l'intero anno solare, non riduce la durata della licenza ordinaria spettante.

6. La licenza ordinaria è frazionabile in più periodi, anche di durata pari a un giorno.

7. Se la licenza ordinaria non è goduta entro il 31 dicembre dell'anno in cui è maturata a causa di indifferibili esigenze di servizio ovvero di motivate esigenze di carattere personale, essa deve essere fruita, compatibilmente con le esigenze di servizio e nei limiti della ferma contratta, entro il mese di giugno dell'anno successivo.

8. La licenza ordinaria è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile. Si procede al pagamento sostitutivo solo quando la mancata fruizione è dovuta a una delle seguenti cause:

- a) documentate esigenze di servizio;
- b) proscioglimento dalla ferma nei casi di cui all'articolo 14, comma 2, lettere b), c), d) e f);
- c) decesso.

9. La licenza ordinaria è interrotta nei casi di ricovero ospedaliero, infortuni e malattie superiori a tre giorni, tempestivamente comunicati all'amministrazione e documentati. L'interruzione non opera nei confronti dei volontari ai quali è stato notificato il provvedimento di proscioglimento dalla ferma.

10. La revoca della licenza ordinaria per indifferibili esigenze di servizio comporta il diritto al rimborso, sulla base della documentazione fornita, delle spese connesse al mancato viaggio e soggiorno sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e non altrimenti recuperabili.

11. Il richiamo dalla licenza ordinaria per indifferibili esigenze di servizio comporta il diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza non goduto, la corresponsione del trattamento previsto in occasione di servizi isolati fuori sede, nonché il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede ed eventualmente per il ritorno nella località ove il personale fruiva della licenza ordinaria.

12. In aggiunta ai periodi di licenza ordinaria di cui ai commi 1 e 2, nel corso di ciascun anno di ferma sono attribuiti quattro giorni di riposo, di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, da considerare maturati in ragione di uno ogni tre mesi di servizio quando il primo ovvero l'ultimo anno di ferma non coincidono con l'anno solare.

13. Ai volontari in ferma prefissata che frequentano corsi di formazione si applicano le disposizioni previste al riguardo dagli ordinamenti di Forza armata.

14. Ai volontari in ferma prefissata in servizio all'estero o presso organismi internazionali anche con sede in Italia, compresi i contingenti ONU, competono le licenze previste dalle leggi e accordi internazionali che ne disciplinano l'impiego ovvero dalle norme dell'organismo internazionale

accettate dall'autorità nazionale. La licenza non fruita nel corso dell'anno per indifferibili esigenze di servizio può essere fruita, nei limiti della ferma contratta, entro l'anno successivo.

Art. 12-quinquies
(Licenza straordinaria)

1. La licenza straordinaria è disciplinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni.

2. La licenza straordinaria di convalescenza non è compresa nel tetto massimo annuale fissato per la licenza straordinaria. Il periodo di temporanea inidoneità al servizio è computato entro le seguenti misure massime:

- a) fino a quattro mesi per i volontari in ferma prefissata di un anno;
- b) fino a quattro mesi per i volontari in rafferma annuale;
- c) fino a diciotto mesi per i volontari in ferma prefissata quadriennale;
- d) fino a dodici mesi per i volontari in ciascuna delle rafferme biennali;
- e) fino a dieci giorni per ogni mese di prolungamento del servizio per i volontari ammessi al prolungamento della ferma o rafferma ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226.

3. Sono esclusi dal computo dei periodi massimi di temporanea inidoneità al servizio quelli per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio ovvero in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio.

4. La licenza straordinaria di convalescenza non può comunque superare complessivamente i due anni nell'ultimo quinquennio di servizio prestato.

5. Prima dell'invio in licenza straordinaria di convalescenza l'interessato può fruire, a domanda, della licenza ordinaria.

6. Durante la licenza straordinaria di convalescenza:

a) se l'infermità dipende da causa di servizio, è dovuto il trattamento economico del pari grado in attività di servizio;

b) se l'infermità non dipende da causa di servizio, esclusi i periodi di ricovero in luogo di cura:

1) ai volontari in ferma prefissata di un anno la paga è dovuta in misura intera per i primi due mesi, in misura ridotta alla metà per il mese successivo; a decorrere dal quarto mese la paga non è più dovuta;

2) ai volontari in ferma prefissata quadriennale la paga è dovuta in misura intera per i primi sei mesi, in misura ridotta alla metà per i successivi tre mesi; a decorrere dal decimo mese la paga non è più dovuta.

7. Agli effetti previdenziali la licenza straordinaria di convalescenza è computata per intero.

8. La licenza straordinaria di convalescenza spetta anche al personale che si sottopone alla donazione di organi, compresa la donazione di midollo osseo.

9. La licenza straordinaria per prigionia di guerra ovvero nei casi di restrizione della libertà personale nel corso di operazioni militari all'estero non è compresa nel tetto massimo fissato per la licenza straordinaria.

10. I volontari in ferma prefissata possono fruire dei periodi di licenza per eventi e cause particolari di cui all'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

11. La licenza straordinaria per gravi motivi concessa ai volontari in ferma prefissata impiegati nell'ambito di un contingente militare in missione all'estero comporta il diritto al rimborso delle spese sostenute per i viaggi di andata e ritorno.

Art. 12-sexies

(Elevazione e aggiornamento culturale)

1. In aggiunta ai normali periodi di licenza straordinaria per esami, ai volontari in ferma prefissata quadriennale, che intendono conseguire un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o universitario ovvero partecipare a corsi di specializzazione post-universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio, sono concessi periodi pari complessivamente a 150 ore annuali da dedicare alla frequenza dei corsi stessi, fatte salve le esigenze operative, addestrative e di servizio. Si applicano l'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, e l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.

2. I periodi di cui al comma 1 sono detratti dai periodi previsti per la normale attività d'impiego, secondo le esigenze prospettate dall'interessato al comando di appartenenza almeno due giorni prima dell'inizio dei corsi. Se l'interessato non dimostra, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha ottenuto il beneficio, il beneficio stesso è revocato e il periodo fruito è detratto dalla licenza ordinaria dell'anno in corso o dell'anno successivo.

3. I volontari in ferma prefissata quadriennale raffermati possono fruire del congedo per la formazione di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 13, commi 3, 4, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002. Il personale che fruisce del congedo per la formazione viene posto in licenza straordinaria senza assegni, non compresa nel tetto massimo previsto per la licenza straordinaria, e il relativo periodo non è utile ai fini dell'avanzamento, della maturazione della licenza ordinaria e della determinazione della posizione previdenziale.

Art. 12-septies

(Tutela e sostegno della maternità e paternità)

1. Ai volontari in ferma prefissata si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, e all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

2. Il personale femminile in ferma prefissata in stato di gravidanza, se non può essere impiegato in attività compatibili con tale stato, è collocato in licenza straordinaria a decorrere dalla data di presentazione all'ente di appartenenza della certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di licenza di maternità. Il periodo di licenza straordinaria non è computato nel limite massimo previsto per le licenze straordinarie.

ART. 3

(Sostituzione dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 215 del 2001)

1. L'articolo 13 del decreto legislativo n. 215 del 2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 13

(Impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio)

1. I volontari in ferma prefissata, che perdono l'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento in seguito a ferite o lesioni per le quali è avviato il procedimento per l'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio, se giudicati idonei al servizio militare incondizionato possono, a domanda, permanere in servizio fino al termine della ferma impiegati in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario, nonché essere ammessi alle successive rafferme in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio.
2. Se le ferite o lesioni non sono riconosciute dipendenti da causa di servizio, i volontari in ferma prefissata sono prosciolti dalla ferma.
3. Se le ferite o lesioni sono riconosciute dipendenti da causa di servizio, i volontari in ferma prefissata possono essere ammessi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alle ulteriori ferme e rafferme, nonché all'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente e sono impiegati in incarichi, categorie, specialità e specializzazioni adeguate al nuovo profilo sanitario posseduto.
4. Se non chiedono di permanere in servizio ai sensi del comma 1, i volontari in ferma prefissata sono prosciolti dalla ferma e collocati in congedo illimitato.
5. Ai volontari in ferma prefissata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, e successive modificazioni.”.

ART. 4

(Inserimento degli articoli 13-bis, 13-ter e 13-quater del decreto legislativo n. 215 del 2001)

1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

“Art. 13-bis

(Sospensione precauzionale dal servizio)

1. La sospensione precauzionale dal servizio può essere disposta nei confronti dei volontari in ferma prefissata che abbiano assunto in un procedimento penale la qualità di imputato per un reato da cui possa derivare, in caso di condanna, la perdita del grado o che siano sottoposti a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravità.
2. La sospensione precauzionale dal servizio è sempre disposta nei confronti dei volontari in ferma prefissata a carico dei quali sia stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere o che si trovino soggetti ad altra misura cautelare restrittiva della libertà personale.
3. Durante la sospensione precauzionale dal servizio ai volontari in ferma prefissata spetta la metà della paga e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.
4. Ai fini della determinazione della posizione previdenziale, il periodo di sospensione precauzionale dal servizio è computato per metà.
5. Gli effetti della sospensione precauzionale dal servizio sono revocati se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale o che l'imputato non lo ha commesso.

6. I provvedimenti di sospensione precauzionale dal servizio e di revoca della sospensione sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare.

Art. 13-ter
(Collocamento in congedo)

1. I volontari in ferma prefissata sono collocati in congedo illimitato:

- a) alla scadenza del termine della ferma;
- b) a seguito di proscioglimento dalla ferma, escluso il proscioglimento per permanente inidoneità al servizio militare incondizionato.

2. I volontari in congedo illimitato sono soggetti alle disposizioni di legge e di regolamento riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo.

3. I volontari in congedo illimitato sono soggetti ai seguenti obblighi di servizio:

- a) in tempo di pace: rispondere ai richiami in servizio per particolari esigenze di carattere operativo ovvero addestrativo delle Forze armate;
- b) in tempo di guerra: rispondere ai richiami in servizio ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 2000, n. 331, e successive modificazioni.

4. I richiami sono disposti d'autorità dal Ministro della difesa nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni vigenti all'atto del richiamo.

5. I volontari richiamati in servizio temporaneo sono soggetti alle leggi e ai regolamenti vigenti all'atto del richiamo.

6. I volontari in ferma prefissata cessano dal congedo illimitato e sono collocati in congedo assoluto:

- a) al raggiungimento del quarantacinquesimo anno di età;
- b) prima del raggiungimento del quarantacinquesimo anno di età, se riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare incondizionato.

7. I volontari in ferma prefissata in congedo assoluto non hanno obblighi di servizio, conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

Art. 13-quater
(Ruoli d'onore)

1. Sono iscritti d'ufficio nei ruoli d'onore istituiti per ciascuna Forza armata, previo collocamento in congedo assoluto, i volontari in ferma prefissata che sono riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare:

- a) per mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascrivere ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
- b) per mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla legge 10 luglio 1930, n. 1140, e successive modificazioni;
- c) per mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

2. I volontari iscritti nei ruoli d'onore possono essere richiamati in servizio, in tempo di pace e in tempo di guerra, solo in casi particolari e col loro consenso, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.”.

ART. 5

(Sostituzione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 215 del 2001)

1. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 215 del 2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 14

(Proscioglimento dalla ferma)

1. Il provvedimento di proscioglimento dalla ferma è adottato dalla Direzione generale per il personale militare e determina la cessazione del rapporto di servizio.

2. Il proscioglimento dalla ferma è disposto nei seguenti casi:

- a) domanda presentata dall'interessato per i motivi di cui al comma 3;
- b) perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, salvo quanto previsto dall'articolo 13;
- c) esito positivo degli accertamenti diagnostici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), della legge 23 agosto 2004, n. 226;
- d) perdita dei requisiti morali e di condotta di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge n. 226 del 2004;
- e) cause di incompatibilità, di cui all'articolo 12-bis, comma 3;
- f) superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza;
- g) protratto insufficiente rendimento;
- h) grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, salvo che i fatti siano tali da comportare il deferimento alla commissione di disciplina per l'eventuale perdita del grado;
- i) perdita del grado.

3. La domanda di proscioglimento, di cui al comma 2, lettera a), è inoltrata dal comandante di corpo alla Direzione generale per il personale militare, corredata del parere dello stesso comandante, il quale può esprimersi anche sull'opportunità di procrastinare l'adozione del provvedimento di proscioglimento per motivate improrogabili esigenze operative o di servizio. La domanda può essere presentata solo per uno dei seguenti motivi:

- a) assunzione presso amministrazioni pubbliche;
- b) gravi condizioni di salute di un familiare convivente, comprovate dalla documentazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria pubblica;
- c) arruolamento in una categoria diversa dalla truppa nelle Forze armate, nel Corpo della guardia di finanza, nelle Forze di polizia ad ordinamento civile, nel Corpo militare della Croce Rossa Italiana,

4. Il proscioglimento per esito positivo degli accertamenti diagnostici, di cui al comma 2, lettera c), è disposto sulla base della documentazione attestante gli accertamenti diagnostici effettuati.

5. L'accertamento della perdita dei requisiti morali e di condotta, di cui al comma 2, lettera d), è di competenza della Direzione generale per il personale militare.

6. La proposta di proscioglimento per protratto insufficiente rendimento, di cui al comma 2, lettera g), può essere avanzata dal comandante di corpo nei casi in cui l'interessato abbia conseguito la qualifica di insufficiente ovvero giudizi negativi in sede di redazione della documentazione

caratteristica per un periodo di almeno sei mesi, se volontario in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale, e per un periodo di almeno un anno, se volontario in ferma prefissata quadriennale o in rafferma biennale. La proposta deve essere comunque avanzata nei predetti casi, quando essi hanno comportato un giudizio di non idoneità all'avanzamento per due volte consecutive, ovvero nel caso di mancato superamento dei corsi di formazione previsti per la ferma prefissata di un anno.

7. La proposta di proscioglimento per grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare, di cui al comma 2, lettera h), è avanzata dal comandante di corpo, acquisiti i pareri dei superiori gerarchici del militare, previa contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato. Se i fatti sono tali da comportare l'eventuale perdita del grado, il comandante di corpo trasmette alla Direzione generale per il personale militare gli atti per il deferimento alla commissione di disciplina.”

ART. 6

(Sostituzione dell'articolo 14-bis del decreto legislativo n. 215 del 2001)

1. L'articolo 14-bis del decreto legislativo n. 215 del 2001 è sostituito dal seguente:

“Art.14-bis (Perdita del grado)

1. La perdita del grado è disposta nei confronti dei volontari in ferma prefissata, in servizio o in congedo, con provvedimento della Direzione generale per il personale militare nei seguenti casi:

- a) perdita della cittadinanza;
- b) assunzione di servizio presso Forze armate di Stati esteri non autorizzata;
- c) interdizione giudiziale o inabilitazione;
- d) irreperibilità accertata;
- e) violazione del giuramento o gravi motivi disciplinari ovvero comportamento comunque contrario alle finalità delle Forze armate o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio della commissione di disciplina;
- f) sentenza di condanna:
 - 1) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, la condanna comporta la pena accessoria della rimozione;
 - 2) per delitto non colposo, quando la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici oppure una delle pene accessorie di cui all'articolo 19, primo comma, numeri 2) e 5), del codice penale.

2. La perdita del grado è disposta anche nel caso di assunzione di servizio nella Forza armata di appartenenza con grado inferiore a quello rivestito, in altra Forza armata con qualsiasi grado ovvero nelle Forze di polizia.

3. La perdita del grado decorre:

- a) dalla data del provvedimento, nei casi di cui al comma 1, lettere a), d) ed e);
- b) dalla data di assunzione del servizio, nei casi di cui ai commi 1, lettera b), e 2;
- c) dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, nei casi di cui al comma 1, lettere c) e f).

4. Nei casi di cui al comma 1, lettere e) e f), se è già intervenuta la cessazione dal servizio, questa si considera, ad ogni effetto, avvenuta per perdita del grado mantenendo l'originaria decorrenza.

5. La reintegrazione nel grado può essere disposta con provvedimento della Direzione generale per il personale militare:

- a) nei casi di cui al comma 1, lettere a), c), e d), a seguito di istanza presentata dall'interessato, quando le relative cause siano cessate;
- b) nel caso di cui al comma 1, lettera e), a seguito di istanza presentata dall'interessato trascorsi almeno cinque anni dalla data della perdita del grado, durante i quali abbia tenuto ottima condotta morale e civile. Tale periodo è ridotto alla metà se il militare ha conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare per atti di valore compiuti dopo la perdita del grado. Se il militare ha conseguito più di una ricompensa può chiedere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Se la perdita del grado è stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non può aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;
- c) nel caso di cui al comma 1, lettera f), a seguito di istanza presentata dall'interessato quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado ai sensi del numero 1) della stessa lettera f), anche a norma della legge penale militare;
- d) nel caso di cui al comma 2, a seguito di istanza presentata dall'interessato ovvero d'ufficio, quando il militare cessa di appartenere ad altra Forza armata o di polizia.

6. La reintegrazione nel grado decorre dalla data del provvedimento e non comporta di diritto la riammissione in servizio del militare.”.

ART. 7

(Inserimento degli articoli 14-ter e 14-quater del decreto legislativo n. 215 del 2001)

1. Dopo l'articolo 14-bis del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti articoli:

“Art. 14-ter

(Volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati nei gruppi sportivi)

1. Per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, i volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati nei gruppi sportivi ai sensi dell'articolo 6, comma 4, delle legge 21 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, devono possedere gli stessi requisiti richiesti all'atto del reclutamento.

Art. 14-quater

(Documentazione di servizio)

1. I documenti caratteristici dei volontari in ferma prefissata sono compilati, oltre al verificarsi dei casi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, e successive modificazioni, anche per la partecipazione alle procedure per la rafferma.

2. Per l'attestazione dei titoli acquisiti durante il servizio viene predisposto un estratto della documentazione di servizio degli ufficiali in ferma prefissata e dei volontari in ferma prefissata, redatto secondo il modello di cui all'allegato 1 del presente decreto.”.

ART. 8

(Modifiche dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 215 del 2001)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Ai volontari in ferma breve si applicano:

- a) fino al dodicesimo mese di servizio, le disposizioni del presente decreto riguardanti i volontari in ferma prefissata di un anno;
- b) oltre il dodicesimo mese di servizio, le disposizioni del presente decreto riguardanti i volontari in ferma prefissata quadriennale;
- c) per quanto non diversamente disposto, le norme in materia di stato giuridico e avanzamento relative ai volontari di truppa in servizio permanente.”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Per partecipare ai concorsi straordinari per il reclutamento nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, i volontari in ferma breve di cui all’articolo 26, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 2004, n. 226, devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), g) e h), e all’articolo 11, comma 1, lettera a) della stesa legge n. 226 del 2004.”;

c) dopo il comma 4-ter, è aggiunto il seguente comma:

“4-quater. Fino all’anno 2010, per partecipare ai concorsi straordinari per il reclutamento nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, i volontari in ferma breve di cui al comma 4-bis del presente articolo e all’articolo 26, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 226 del 2004, se in servizio, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) requisiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), g) e h), della legge n. 226 del 2004;
- b) possesso dei coefficienti relativi alle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario previsto per l’arruolamento volontario dalla direttiva tecnica di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, nonché degli ulteriori requisiti fisici richiesti per tale arruolamento ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958.”.

ART. 9

(Inserimento dell’ articolo 15-bis del decreto legislativo n. 215 del 2001)

1. Dopo l’articolo 15 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, è inserito il seguente articolo:

“Art.15-bis

(Riammissione alla ferma prefissata)

1. I volontari prosciolti dalla ferma prefissata in quanto vincitori di concorsi per il reclutamento in qualità di allievo nei ruoli degli ufficiali o dei sottufficiali delle Forze armate, se perdono la qualità di allievo, possono essere restituiti, previo loro espresso assenso, ai reparti o enti di provenienza, nei limiti delle consistenze organiche, sempre che non siano scaduti i limiti temporali della ferma prefissata originariamente contratta. I volontari sono reintegrati nel grado precedentemente rivestito e i periodi trascorsi in qualità di allievo sono computati nella ferma.”.

ART. 10

(Modifica dell’ articolo 16 del decreto legislativo n. 215 del 2001)

1. L’ articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 215 del 2001 è sostituito con il seguente:

“4. Ai volontari in ferma annuale si applicano:

- a) in materia di licenze, le disposizioni relative al personale militare in servizio di leva obbligatorio tenendo conto della maggiore durata del servizio, ad eccezione di quanto previsto in materia di licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo;
- b) la licenza speciale di cui all'articolo 6 della legge 11 luglio 1978, n. 382;
- c) i permessi speciali, di cui all'articolo 12-ter, comma 9, lettera c);
- d) la licenza straordinaria di convalida, entro la misura massima di cui all'articolo 12-quinquies, comma 2, lettera a).”.

ART. 11

(Modifica dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 215 del 2001)

1. All'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 215 del 2001 le parole “di uno o cinque anni,” sono soppresse.

ART. 12

(Modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 215 del 2001)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano nei confronti dei volontari in rafferma biennale, di cui all'articolo 12 della legge n. 226 del 2004.”;

b) al comma 6, le parole “in ferma prefissata di durata di cinque anni” sono sostituite con le seguenti: “in ferma prefissata quadriennale”.

ART. 13

(Modifiche degli articoli 24, 25 e 26 del decreto legislativo n. 215 del 2001)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato diciotto mesi di servizio nel Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'articolo 26, commi 4-ter e 4-quater, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il 34° anno di età. Il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione della graduatoria di merito.”;

b) al comma 6, lettera a), dopo le parole “ferma annuale” sono aggiunte le seguenti: “secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della difesa o del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze”.

2. All'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

“5-bis. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento del Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell’articolo 26, comma 4-ter, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 69 del 2001, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il 34° anno di età. Al termine dei prescritti corsi formativi i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l’ultimo dei pari grado in ruolo.”.

3. All’articolo 26 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti commi:

“4-ter. Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio, per gli ufficiali di complemento e per gli ufficiali delle forze di completamento che abbiano prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza sono previste riserve di posti fino all’80 per cento dei posti annualmente disponibili per l’accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 69 del 2001.

4-quater. Per gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nel Corpo della guardia di finanza sono previste riserve di posti fino al 40 per cento dei posti annualmente disponibili per l’accesso al ruolo speciale del Corpo della guardia di finanza, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 69 del 2001. Conseguentemente, in caso di attivazione dei predetti reclutamenti, i posti disponibili residui sono messi a concorso per le categorie previste dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 69 del 2001, secondo le percentuali ivi indicate.”.

ART. 14

(Aggiunta dell’allegato 1 del decreto legislativo n. 215 del 2001)

1. Al decreto legislativo n. 215 del 2001 è aggiunto l’allegato 1, allegato al presente decreto.

ART. 15

(Abrogazioni)

1. L’articolo 19 del decreto legislativo n. 215 del 2001 è abrogato.

2. Gli articoli 1, 6, 9, 10, e 11, commi 1, 3, 4 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, sono abrogati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a